

## La partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia nei codici italiani di procedura penale\*

**ABSTRACT:** *L'A. si interroga sulla mutevole fisionomia strutturale e sull'incerta identità funzionale assegnate ai giudici popolari nei codici italiani di procedura penale, nel tentativo di comprendere le ragioni di un coinvolgimento dei cittadini comuni nell'amministrazione della giustizia penale che si è fatto, nel corso degli anni, sempre più marginale.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lontane scaturigini. La giuria nell'Italia liberale. – 3. Oralità e giuria. Le critiche al sistema delineato dal codice del 1865. – 4. Il ruolo della giuria nel codice del 1913. – 5. Cronaca di una morte annunciata. La riforma della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia nel codice del 1930. – 6. Le vicende successive all'istituzione del collegio unico. L'avvento della Costituzione e la legislazione seguente. – 7. Conclusioni.

### *1. Premessa.*

La presenza di giudici laici nel collegio di assise costituisce, nell'ordinamento penale italiano, l'unica espressione della «partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia» pretesa dal legislatore costituente (art. 102 comma 3 Cost.).

L'attuale soluzione normativa rappresenta il punto d'arrivo di un percorso di progressivo ridimensionamento degli spazi assegnati in materia criminale ai giudici senza toga, da sempre guardati con aperta diffidenza – nel mutevole alternarsi dei modelli rituali – nel nostro Paese.

Comprendere i motivi di questa costante sfiducia rappresenta il principale obiettivo del presente lavoro. Sarà così possibile interrogarsi sulle residue ragioni giustificative – e sulle prospettive future – di un modello di giustizia penale che molti sembrano considerare, ormai, un ingombrante residuo del passato.

### *2. Lontane scaturigini. La giuria nell'Italia liberale.*

Già presente in alcune codificazioni preunitarie<sup>1</sup>, l'istituto della Corte di assise acquisì un ruolo centrale verso la fine dell'Ottocento, con l'emanazione del primo codice di procedura

---

\* Testo rivisto e ampliato della relazione svolta il 9-10 aprile 2019 al convegno *Juicio por jurados y prueba digital*, presso la Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires.

<sup>1</sup> Sull'origine del giuri intorno ai primi secoli dell'anno Mille e sulla sua progressiva trasformazione da “mezzo di prova” a “giudice”, R. DE NOTARISTEFANI, *Art. 438 c.p.p. (1913)*, in L. MORTARA-G. VACCA-R. DE NOTARISTEFANI-A. STOPPATO-A. SETTI-S. LONGHI (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, Unione tipografico-editrice torinese, 1920, 3, pp. 840-844 (e più in generale quanto al dibattito, ancora aperto, sulla nascita della giuria, recentemente, J. NIEVA-FENOLL, *Ideologia e giustizia laica (con un'ipotesi sull'origine romana della giuria inglese)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, f. 2, p. 515 ss.). Dopo una breve apparizione negli anni 1796-1798 in occasione della proclamazione delle Repubbliche (A. AVANZINI, voce *Corte di assise (ordinamento italiano)*, in *Dig. disc. pen.*, 1989, vol. III, p. 180), la giuria debutta nello Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 10 luglio 1848 e nel Regno di Sardegna con un editto di Carlo Alberto del 26 marzo 1848 (A. MARONGIU,

penale per il Regno d'Italia (r.d. 26 novembre 1865, n. 2598)<sup>2</sup>. La sua fortuna si deve al fatto che in quegli anni la partecipazione del cittadino comune all'amministrazione della giustizia veniva concepita come uno strumento per contenere le influenze dell'autorità statale sull'esercizio del potere giurisdizionale<sup>3</sup>. Poiché i magistrati dello Stato liberale non godevano di piena indipendenza dall'esecutivo<sup>4</sup>, l'ingresso di giudici laici nelle aule penali trasmetteva l'idea di una giustizia meno soggetta a condizionamenti politici<sup>5</sup>: e ciò soprattutto nelle cause in cui il governo era, in una certa misura, "parte" (come ad esempio nell'ambito dei delitti contro lo Stato). Sotto questo profilo, la preferenza accordata al verdetto popolare cresceva di pari passo con il progressivo tramontare del sistema delle prove legali a vantaggio del modello transalpino della *intime conviction*. Di regola, solo «quando ha a che fare coi giurati» il cittadino che sia stato ingiustamente accusato è persuaso di trovarsi al cospetto di giudici che «vorranno, con tutta spontaneità e indipendenza, venire in suo soccorso», mentre «questa persuasione non v'è dove decidono i giudici dello Stato»<sup>6</sup>. La «confidenza» concessa ai giudici permanenti sorge esclusivamente «dall'essere eglino vincolati ad una teoria di prove, la quale è volta a tutelar l'innocenza»<sup>7</sup>: la «poca fiducia» che si nutre nei loro confronti finisce dunque per «scompare del tutto» quando ai togati viene «concesso di decidere senza un sistema di prove, e senz'obbligo di motivare le sentenze»<sup>8</sup>.

In questa originaria prospettiva, l'assunzione dell'ufficio di giudice rappresentava per il cittadino comune un vero e proprio dovere: una *servitus iustitiae* che i giuristi dell'epoca non

---

voce *Corte d'assise (premessa storica)*, in *Enc. Dir.*, vol. X, 1962, p. 778). Mentre nel primo il giudizio per giurati era previsto «in tutte le materie criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa» (art. 71 dello Statuto), nel secondo la sua competenza, in origine circoscritta ai soli procedimenti per reati di stampa, venne estesa anche ai reati comuni solo successivamente (quanto alle ragioni che avevano giustificato in un primo momento la limitazione della competenza ai soli reati di stampa, N. GALANTINI, *L'«educazione» dei giudici popolari. Esperienze della manualistica per laici*, in E. AMODIO (a cura di), *I giudici senza toga*, Giuffrè, 1979, p. 144). Negli altri territori della penisola, si dovrà attendere qualche anno per assistere all'esordio della procedura per giuria: la previsione di una giustizia di assise risale al 1861 nell'Emilia, nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche; al 1862 in Lombardia e nelle province napoletane e siciliane. L'adozione del giuri in Toscana, nelle province romane e in quelle venete si deve invece all'entrata in vigore (pochi anni dopo) del codice del Regno d'Italia.

<sup>2</sup> Al momento dell'unificazione della penisola, infatti, la Toscana conservava una propria legislazione. Solo con la legge 2 aprile 1865, n. 2215, il governo veniva autorizzato ad estendere – con le opportune modificazioni – alle province toscane il codice del Regno di Sardegna (emanato il 20 novembre 1859), che rappresentava di fatto l'antesignano storico del codice del 1865. In seguito alla unificazione legislativa, nella materia *de qua* si veda, oltre al codice di procedura penale del 26 novembre 1865, la legge 6 dicembre 1865, n. 2626 (sull'ordinamento giudiziario) e, successivamente, la legge 8 giugno 1874, n. 1937, per l'esecuzione della quale fu promulgato il regolamento approvato con r.d. 1° settembre 1874, n. 2061, poi modificato dal r.d. 7 febbraio 1875, n. 2362.

<sup>3</sup> Cfr. A. GABELLI, *I giurati nel nuovo regno italiano*, tipografia Bernardoni, 1861, p. 9, in cui l'Autore comunque mette in guardia sull'assegnare all'istituto un'esclusiva valenza politica: la giuria doveva rappresentare prima di tutto un'istituzione giuridica volta alla creazione di un «tribunale di giudici scelti dal popolo, indipendenti, mutabili, e perciò tali che godano della fiducia comune».

<sup>4</sup> Quanto ai dubbi sui rapporti tra magistratura e potere politico, A. BONASI, *La magistratura in Italia*, Zanichelli, 1884, p. 3 ss.

<sup>5</sup> E. AMODIO, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in E. AMODIO (a cura di), *I giudici*, cit., p. 16.

<sup>6</sup> C.G.A. MITTERMAIER, *Teoria della prova nel processo penale*, Libreria di Francesco Sanvito, 1858 (trad. F. Ambrosoli), p. 148.

<sup>7</sup> C.G.A. MITTERMAIER, *Teoria della prova*, cit., p. 151.

<sup>8</sup> C.G.A. MITTERMAIER, *Teoria della prova*, cit., p. 148.

avevano esitato ad assimilare, per cogenza, all'obbligo di prestare il servizio militare o di pagare le imposte<sup>9</sup>.

Destinato in prevalenza alla trattazione dei reati commessi a danno delle Istituzioni, il processo in assise ha visto con il tempo mutare la sua sfera di competenza. Il catalogo originario dei crimini attribuiti alla cognizione della Corte dall'art. 9 del codice di procedura penale del 1865<sup>10</sup>, già alquanto nutrito, venne aggiornato nel 1889 dalle disposizioni di attuazione<sup>11</sup>, per poi subire, di lì a poco, qualche ulteriore ritocco: con la legge 19 luglio 1894, n. 315, ad esempio, alcuni dei reati commessi a mezzo della stampa – in origine assegnati alla giuria (come ad esempio l'istigazione a delinquere) – furono attribuiti alla competenza dei tribunali penali ordinari; di converso, l'elenco si arricchiva dei reati, commessi a mezzo della stampa o di qualsiasi altro segno figurativo, di istigazione dei militari a disubbidire alle leggi o a violare il giuramento o i doveri di disciplina, e dei reati che punivano chi, sempre con tali mezzi, esponeva l'esercito all'odio o al disprezzo della cittadinanza.

Le Corti di assise giudicavano con l'intervento dei giurati: i dodici giudici popolari<sup>12</sup> che componevano la giuria (e giudicavano del fatto) erano affiancati da tre magistrati di carriera,

---

<sup>9</sup> A. GABELLI, *I giurati*, cit., p. 40 e nota 1.

<sup>10</sup> In particolare, nella sua prima versione l'art. 9 c.p.p. 1865 (che riprendeva quanto disposto dal codice del Regno di Sardegna) indicava tra le fattispecie assegnate alla competenza della Corte di assise con l'intervento dei giurati: 1) «reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e di provocazione a commetterli, salva la disposizione dell'articolo 36 dello Statuto» (relativo ai casi in cui il Senato veniva costituito in Alta Corte di giustizia per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato o per giudicare i ministri accusati dalla Camera); 2) «tutti i crimini che le sentenze d'accusa avranno loro rinviati»; 3) «attentati all'esercizio dei diritti politici preveduti negli articoli 190, 191, 192, 193 del codice penale, e della provocazione a tali attentati» (ipotesi principalmente riferite alla materia elettorale); 4) «abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni preveduti negli articoli 268 e 269 del codice penale» (in cui, da un lato, si puniva il ministro che, rifiutando di adempiere al proprio ufficio, avesse turbato «la coscienza pubblica o la pace delle famiglie», e dall'altro, si sanzionavano comportamenti di contrasto al potere pubblico, come ad esempio il pronunciare «in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato»); 5) «reato preveduto nell'art. 471 del codice penale», che puntava a sanzionare ogni pubblico discorso, scritto, o fatto (purché diversi da quelli contemplati negli artt. 468, 469 e 470 c.p.p. 1859) che fosse «di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra Persona del Re, o le persone della Reale Famiglia, o contro le istituzioni costituzionali»; 6) «reati di stampa preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane».

<sup>11</sup> L'art. 28 del decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, aveva così modificato la disciplina concernente la competenza della Corte d'assise: da un lato, si aggiornavano i riferimenti alla normativa in materia elettorale, ai delitti contro le libertà politiche (nuovo testo dell'art. 9 comma 1 n. 2 c.p.p. 1865, che sostituiva anche l'ipotesi del rinvio da parte delle sentenze di accusa) e a quella per i reati commessi da ministri di culto nell'esercizio delle proprie funzioni (nuovo testo del n. 4); e dall'altro si aggiungeva (al n. 1) l'ipotesi di «istigazione» a commettere delitti contro la sicurezza dello Stato. A questi si accompagnava la previsione di un primo criterio *quantitativo* di determinazione della competenza. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 5 c.p.p. 1865 – così come modificato dal decreto del 1889 – veniva infatti attribuito alla cognizione della Corte di assise «ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel massimo ai dieci anni. Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta, preveduta nell'articolo 861 del codice di commercio, la corte d'assise è competente a conoscere soltanto ove si tratti dei casi più gravi».

<sup>12</sup> I componenti popolari «effettivi» del collegio erano inoltre sempre affiancati da giurati supplenti, chiamati a sopperire all'indisponibilità dei membri ordinari (gli artt. 115 e 116 del r.d. n. 2626 del 1865 infatti prevedono che i giurati necessari per il giudizio sono quattordici, ma l'art. 118 del medesimo regio decreto precisa che «[i] due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi»). Quindi, «[i] supplenti devono assistere allo svolgersi del procedimento, ma non concorrono alla pronuncia del verdetto se non quando venga a mancare qualche giurato ordinario» (L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Barbera, 1920, p. 212).

chiamati, sulla base del verdetto dei primi, a pronunciarsi sulle questioni di diritto; con il r.d. 1° dicembre 1907, n. 777, vennero poi soppressi i giudici *a latere*, mantenendo quale unico esponente tecnico il solo presidente<sup>13</sup>. La giuria era scelta per sorteggio da apposite liste (formate annualmente da diverse commissioni governative dislocate nel territorio) attraverso «il gioco delle ricusazioni»<sup>14</sup>. «Cànone essenziale della procedura accusatoria», si faceva osservare, «è che il giudice sia accettato dalle parti»: proprio per questo, «nella preordinazione del giudizio per giurati, che più si accosta a quel sistema processuale, [era] ammessa la ricusa libera, cioè senza motivazione»<sup>15</sup>.

Le persone comuni chiamate ad esercitare la giurisdizione appartenevano, tuttavia, a una ristrettissima porzione di cittadini, e questo limitava fortemente la sensazione di un vero e proprio coinvolgimento popolare nella funzione decisionale. L'idea era quella di selezionare solo i soggetti portatori di valori allineati a quelli dell'esecutivo: tutto il sistema del reclutamento puntava, in altre parole, ad assicurare decisioni gradite alle Istituzioni. Il criterio che meglio si prestava a questi fini – almeno così si pensava – era quello basato sull'elettorato attivo<sup>16</sup>: il profilo del giurato “tipo” era quello di un cittadino di sesso maschile che, oltre a saper leggere e scrivere, poteva contare su una discreta disponibilità economica, tale da consentirgli di corrispondere annualmente la quota di censo necessaria per accedere al voto<sup>17</sup>.

---

Il dato certifica ulteriormente il legame Corte di assise-modello accusatorio (di cui si parlerà più avanti, nel § 3), perché la presenza dei supplenti nella sala d'udienza garantiva l'osservanza del principio di oralità-immediatezza.

<sup>13</sup> L'art. 1 del r.d. 1° dicembre 1907, n. 777, infatti, modificò l'art. 76 del r.d. n. 2626 del 1865, stabilendo che la Corte di assise doveva essere composta «d[a]l presidente e d[a]i 12 giurati costituenti il giuri della causa». L'ufficio di presidente inoltre veniva assegnato a un «consigliere della Corte di appello, e, fuori della sede di essa, p[oteva] essere affidato al presidente del tribunale locale o al presidente di sezione avente il grado di consigliere d'appello».

<sup>14</sup> A. MARONGIU, voce *Corte d'assise*, cit., p. 779. Si veda sul punto il Capo I del Titolo V del c.p.p. 1865.

<sup>15</sup> L. LUCCHINI, *Elementi*, cit., p. 368. Cfr. anche C.G.A. MITTERMAIER, *Teoria della prova*, cit., p. 149 s.: una delle «grandi guarentigie sulle quali s'appoggia la confidenza che ispira il giuri [è] l'estesa facoltà della ricusa spettante all'imputato, in forza della quale i giurati figurano come giudici ai quali egli spontaneamente si sottopone»; bisogna «ch'ei sia liberissimo di ricusarli senza addurne i motivi, ed è allora soltanto che anche il pubblico può credere davvero alla imparzialità dei giudici».

<sup>16</sup> È dalle liste elettorali che le commissioni amministrative – con marcata discrezionalità – compilavano e aggiornavano gli elenchi generali dei giurati, eliminando i nominativi in eccedenza. Tali registri venivano poi ulteriormente sfoltiti dal prefetto fino al raggiungimento del numero di giurati previsto per ogni circolo: da questa lista, infine, si estraevano a sorte i nomi delle persone chiamate a comporre il collegio della sessione (A. AVANZINI, voce *Corte*, cit., p. 183).

<sup>17</sup> Erano escluse non solo le persone che non riuscivano a pagare il censo previsto per l'iscrizione – inizialmente, di quaranta lire, anche se erano previste eccezioni per alcune categorie di professionisti (E. AMODIO, *Giustizia popolare*, cit., p. 25) –, ma anche le donne e la moltitudine di analfabeti che popolava l'Italia di fine Ottocento. Il modello di reclutamento ereditato dal codice del Regno di Sardegna venne poi revisionato dalla legge n. 1937 del 1874, attraverso l'istituzione di ventuno classi di cittadini, ritenute in grado di soddisfare una presunzione diretta di idoneità tecnica allo svolgimento della funzione (N. GALANTINI, *L'educazione*, cit., p. 149 s.). «Di qui l'abbinamento [...] del criterio della *capacità reale*, attestato dal possesso di un titolo di studio o dall'esercizio di un ufficio pubblico [...], con il criterio della *capacità presunta* ricollegato al censo» (E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 24). Anche a seguito di tale legge, infatti, si selezionavano soggetti che conferivano all'erario una quota annua determinata dalla legge elettorale (ventunesima categoria). Ma a ben vedere, a prescindere dalla categoria professionale o culturale di appartenenza, viene previsto un limite reddituale più elevato (in media, di quattro volte) rispetto a quello fissato nel 1865: il che creava una sorta di “sbarramento” escludendo dalla giuria gli elettori economicamente più deboli. Sotto il profilo tecnico, le innovazioni del 1874 portarono anche la ristrutturazione dell'*iter* di reclutamento: veniva istituita una complessa procedura di accertamenti preventivi (da parte di più commissioni) che doveva condurre alla compilazione di autonome liste, svincolate da quelle elettorali (A. AVANZINI, voce *Corte*, cit., p. 183) e contrassegnate da maggiore discrezionalità amministrativa (si veda E. FERRI, *Sociologia criminale*, Bocca, 1900, pp. 808-809 nota 4, in cui si riporta il caso del Procuratore del re di Ravenna

Tale meccanismo però si dimostrò ben presto scarsamente funzionale alle (poco commendevoli) aspettative di chi lo aveva congegnato. Le giurie seguivano indirizzi autonomi, spesso orientati in direzioni opposte a quelle attese. Ad esempio, «i giurati si pronunciavano con rigore inflessibile nei confronti degli imputati di delitti contro il patrimonio», mentre erano «assai clementi verso gli imputati di delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico», che invece suscitavano maggiore interesse per l'apparato statale<sup>18</sup>. Iniziò così a manifestarsi una diffusa avversione nei confronti della giustizia di assise.

Il clima di insofferenza verso le tendenze innocentistiche della giuria, comunque, rappresentava solo uno dei molti malumori che accompagnarono l'istituto: se inizialmente il dibattimento in assise veniva considerato «una delle condizioni essenziali della libertà e un mezzo potentissimo di educazione delle moltitudini al sentimento della giustizia»<sup>19</sup>, di lì a poco i giuristi della scuola positiva presero a disprezzarne apertamente gli esiti (che erano inappellabili<sup>20</sup>), denunciando l'incompetenza di un "popolo" che si mostrava non solo troppo spesso generoso e solidale con gli imputati, ma che esercitava il suo compito senza alcuna preparazione tecnico-giuridica e senza alcuna esperienza nel giudicare<sup>21</sup>.

Orale e pubblico, il procedimento era dominato dalla figura del presidente, al quale era conferito un esteso potere discrezionale. Egli «non solo giocava un ruolo attivo nell'assumere le prove dedotte dalle parti, ma era altresì autorizzato a ricercarle e a produrle d'ufficio»<sup>22</sup>: circostanza che poteva ingenerare qualche dubbio circa l'imparzialità del suo giudizio. Inoltre, e soprattutto, il presidente disponeva di penetranti poteri di condizionamento nei confronti dei giurati. Oltre ad esporre l'oggetto dell'accusa in apertura del dibattimento, infatti, il presidente del collegio, conclusa la trattazione, era chiamato a effettuare il c.d. "riassunto" della causa, ossia a ricostruire brevemente la discussione e ad evidenziare ai giurati le principali ragioni a favore e contro l'imputato. Negli spiragli di una normativa che richiedeva formalmente al presidente un approccio asettico nell'esposizione, si insinuava così il rischio di una manipolazione dei membri non togati: narrando le vicende del processo, il magistrato poteva agevolmente indirizzarne il convincimento, enfatizzando taluni elementi rispetto ad altri o incorrendo in vere e proprie omissioni. In altre parole, egli contribuiva, più o meno inconsciamente, alla formazione di un "pre-giudizio"<sup>23</sup>.

---

che, nel comporre le liste di giurati, escludeva coloro che erano sospetti di opinioni repubblicane o socialiste, benché in possesso dei requisiti).

<sup>18</sup> Si veda, anche per i preziosi richiami dottrinali, E. AMODIO, *Giustizia*, cit., pp. 17-18; nonché S. RICCIO, voce *Corte d'Assise*, in *Noviss. Dig. It.*, 1959, 4, p. 922, in cui l'Autore dà conto anche di una particolare «indulgenza per i delitti passionali». Peraltro, iniziavano a insinuarsi dubbi anche sull'effettiva rappresentatività della volontà popolare: E. FERRI (in *Sociologia*, cit., p. 806 nota 1), infatti, riferisce di una vera e propria ribellione, avvenuta oltre oceano, delle «persone più oneste e rispettabili della città» contro un verdetto di omicidio ritenuto troppo indulgente, proprio per enfatizzare come le decisioni dei giurati non rispettassero realmente la coscienza popolare.

<sup>19</sup> E. BRUSA, *Sul giurì ad occasione delle recenti discussioni dei giuristi svizzeri*, in *Riv. pen.*, 1882, 15, p. 317.

<sup>20</sup> Nel senso che l'inappellabilità del verdetto, unita ai limiti funzionali del ricorso per cassazione, rendevano non replicabile l'esame del materiale probatorio utilizzato in primo grado, cfr. P. FERRUA, *Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali*, Giuffrè, 1981, p. 102.

<sup>21</sup> *Infra*, § 3.

<sup>22</sup> P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 123 s. In particolare, stando al testo dell'art. 478 c.p.p. 1865, il presidente poteva adottare tutti provvedimenti utili per la scoperta della verità, incontrando quale unico limite il «suo onore» e «la sua coscienza».

<sup>23</sup> All'epoca, in molti denunciarono come il presidente faticasse a «nascondere le sue impressioni» (così, l'intervento dell'On. Vacca alla seduta del 4 maggio 1900 – verbale n. LX – della Commissione istituita per la

I timori legati alla suggestione del giurì del resto erano aumentati a seguito della legge n. 1937 del 1874, che aveva ricollocato l'istituto del riassunto dopo la chiusura del dibattimento, e cioè in un momento procedurale che lo sottraeva al controllo delle parti<sup>24</sup>. Terminata l'istruzione dibattimentale, quindi, si apriva la discussione secondo le ordinarie regole di rito. Le arringhe delle parti erano seguite dalla delicata procedura che consentiva al presidente di chiarire le questioni a cui i giudici non togati dovevano dare risposta in sede di deliberazione; e alle domande le parti potevano opporsi attraverso il meccanismo delineato dall'art. 497 c.p.p. del 1865 (così come modificato dalla legge n. 1937 del 1974). Solo in assenza di opposizioni – o dopo la decisione sulle stesse – il presidente dichiarava chiuso il dibattimento. A questo punto egli riassumeva la discussione e “spiegava” i quesiti proposti, anche consegnandone ai giurati, nella persona del loro “capo”, una copia sottoscritta<sup>25</sup>.

L'attività di formulazione delle questioni era funzionale a delimitare l'oggetto del giudizio “in fatto” demandato alla compagine popolare della Corte d'assise, che comunque doveva limitarsi a verificare – nell'ambito, appunto, della risposta ai quesiti – «il fatto principale, le circostanze aggravanti e “scusanti” e, se del caso, i fatti che potevano portare ad escludere l'imputabilità»<sup>26</sup>.

Va osservato che nella versione originaria del codice i membri non togati potevano discutere punto per punto su ciò che erano chiamati a deliberare. Anzi, essi erano in una certa misura incoraggiati a farlo: poiché «la discussione è lume e strumento di sagaci decisioni [...], la legge non vi mettea alcuna restrizione»<sup>27</sup>. Il sistema venne tuttavia ben presto modificato:

---

modifica del codice di procedura penale, reperibile in *Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti*, tipografia della Camera dei deputati, 1900, 2, p. 328): tanto che, con il riassunto, taluni giudici «fini[va]no col rifare una nuova requisitoria, [che] se non appassionata come quella del Pubblico Ministero, [era concretamente] più efficace [...] sull'animo dei giurati» (si veda la ricostruzione di L. FRANCESCHINI, *Osservazioni e proposte su alcune questioni di procedura penale*, Campitelli, 1907, p. 135 ss.). Peraltro – come notato dall'On. Pessina nella seduta del 4 maggio 1900 (in *Atti della Commissione*, cit., p. 327) – il riassunto rappresentava «una esposizione che può tanto più influire sulla coscienza dei giurati, in quanto viene fatta dal presidente, il quale esercita sui giudici popolari molta autorità, e le parti non hanno il diritto di rettificare le sue assertive». Non mancavano, tuttavia, anche prese di posizione favorevoli all'istituto. Si veda, ad esempio, l'intervento dell'On. Marsilio nella seduta della Commissione istituita per la modifica del codice di procedura penale in cui si discuteva se conservare o no il riassunto presidenziale (in *Atti della Commissione*, cit., p. 328): egli esaltava la necessità di una «parola calma ed imparziale che conduca i giurati sul vero terreno della causa», poiché essi, «non essendo avvezzi alla critica delle prove e non avendo presenti gli atti del processo, possono non serbare piena memoria dei fatti svoltisi nel dibattimento».

<sup>24</sup> Cfr., da un lato, l'art. 498 c.p.p. 1865 così come modificato dalla legge del 1874, e dall'altro, gli artt. 493 e 494 del testo originario del codice del 1865 (sul punto, E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 29).

<sup>25</sup> A. MARONGIU, voce *Corte d'assise*, cit., p. 780.

<sup>26</sup> A. AVANZINI, voce *Corte*, cit., p. 182. La spartizione del giudizio tra fatto e diritto si fondava sull'illusione di poter «scindere, all'interno del potere giudiziario, la funzione di ricostruire i fatti da quella di applicare la legge» (P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 122). In realtà la separazione non è così netta: e che fosse difficile «stabilire una linea precisa di confine fra l'affermazione e la valutazione giuridica del fatto» era già ben chiaro ai giuristi dell'epoca (R. DE NOTARISTEFANI, *Art. 438 c.p.p.*, cit., p. 891-892). Questa scelta, infatti, era stata fin da subito contestata da alcuni autori, che avevano evidenziato la difficoltà di distinguere la questione del fatto da quella del diritto affidandone la soluzione a giudici diversi. Tale assunto peraltro spesso si saldava a una più generale insofferenza verso gli ampi spazi decisionali lasciati al giurì. Ad esempio, E. PESSINA (in *Opuscoli di diritto penale*, G. Marghieri, 1874, p. 299 ss.) scriveva che «se si vuole il giurato come solo giudice del fatto, è impossibile ottenere questo scopo; e se si riconosce che il giurato dee decidere quistioni anche di diritto, si antepone in queste quistioni all'intelletto del giurista l'intelletto volgare»: e ciò equivale a dire – continua l'Autore – che «abbiamo gli occhi per camminare, e li chiudiamo volontariamente affidandoci al tatto».

<sup>27</sup> L. LUCCHINI, *Elementi*, cit., p. 440.

nell'intento di incrementare i poteri di indirizzo attribuiti al magistrato professionale (e, con essi, la sorveglianza governativa sulla giuria), la legge n. 1937 del 1874 vietò espressamente ai giurati di «discutere tra loro le questioni e le prove prima di esprimere segretamente il voto»<sup>28</sup>.

Delineato l'oggetto della decisione, la votazione avveniva nel segreto dell'urna e si esprimeva attraverso un *verdetto* non motivato<sup>29</sup>, che si contrapponeva alla *sentenza*, di competenza dei giudici di carriera. Se la giuria optava per una decisione a maggioranza ridotta sul fatto principale (sette voti sui dodici complessivi), i giudici togati potevano sospendere e rinviare la deliberazione a un'altra sessione, al cospetto di un'altra giuria. Ciò avveniva quando i magistrati professionali erano convinti (all'unanimità) dell'inesattezza della valutazione operata dai giurati sul fatto principale: e quindi, in sostanza, allorché i magistrati ritenessero necessaria una nuova decisione sulla causa malamente giudicata dalla giuria. Solo se il verdetto era di assoluta incertezza (sei voti su dodici) prevaleva il voto favorevole all'imputato.

### 3. *Oralità e giuria. Le critiche al sistema delineato dal codice del 1865.*

Uno dei meriti indiscussi del giudizio per giurati era quello di risultare il più congeniale all'attuazione del modello processuale accusatorio. Se all'alba del Novecento «si sentiva quasi istintivamente che il giurì costituiva “il più idoneo mezzo per conseguire la giustizia in materia penale”»<sup>30</sup>, era perché nel giudizio d'assise trovava la sua massima attuazione l'ideale del dibattimento come luogo privilegiato di formazione delle prove rilevanti per la decisione.

Ciò avveniva in primo luogo per ragioni di carattere psicologico: «mentre i giudici professionali mostravano una fisiologica propensione a dare credito alle risultanze della fase preparatoria, i giurati tendevano ad attribuire scarsa rilevanza alle prove non formatesi al loro cospetto nel corso del dibattimento»<sup>31</sup>. Sprovvisto di sovrastrutture professionali e immune da sentimenti di solidarietà nei confronti dei giudici istruttori, l'uomo comune tendeva a fidarsi esclusivamente di ciò che lui stesso percepiva nel corso dell'udienza, a tutto beneficio del canone aureo dell'oralità del giudizio. La giuria rappresentava «[l]’unico antidoto possibile a una burocrazia togata dagli inguaribili gusti inquisitoriali»<sup>32</sup>. Sul piano normativo, questa propensione era alimentata da alcune precise scelte del legislatore del 1874. In camera di consiglio i giurati potevano disporre dei soli «documenti dei quali si fosse data lettura a dibattimento»<sup>33</sup>: ne seguiva che il verdetto poteva dipendere solo da elementi conoscitivi che

---

<sup>28</sup> E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 29 e nota 69.

<sup>29</sup> In primo luogo, i giurati votavano sulle questioni inerenti il fatto principale, «indi, se vi ha luogo, sopra ciascuna delle circostanze aggravanti, sopra ciascuno dei fatti di scusa legale, e sulla questione del discernimento». Solo terminata «la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone[va] in deliberazione se vi [fossero] circostanze attenuanti» (art. 502 c.p.p. 1865).

<sup>30</sup> P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 125, riprendendo E. BRUSA, *Sul giurì*, cit., p. 317.

<sup>31</sup> F. CAPRIOLI, *La disciplina delle prove penali nel codice del 1913: un modello “empiricamente reazionario”?*, in *La Corte d'assise*, 2011, f. 2, p. 513.

<sup>32</sup> F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Utet, 1986, p. 93.

<sup>33</sup> La legge n. 1937 del 1874 aveva inoltre modificato l'art. 499 c.p.p. 1865 assegnando ai giurati il compito di richiedere espressamente al presidente i singoli documenti necessari per la deliberazione: «[q]ualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del pubblico ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile» (sul punto, P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 104). Si trattava di un'innovazione rilevante rispetto a quanto previsto dal codice del Regno di Sardegna – e dal primo testo del 1865 –, che consentiva di consegnare ai giurati tutti gli atti del processo, e dunque l'intero fascicolo (cfr. A. GABELLI, *I giurati*, cit., p. 149 s.). E del resto, nella tradizione del processo misto, l'influenza esercitata sul giudicante dai materiali

in qualche maniera fossero transitati in udienza (o perché lì direttamente assunti come prova, o perché oggetto di lettura)<sup>34</sup>.

Poiché oralità e giuria costituivano un binomio consolidato, era scontato che dubitando dell'efficacia della prima si finisse per screditare la seconda, e viceversa. I fautori del modello burocratico/inquisitorio avevano dunque buon gioco a puntare l'indice contro la scarsa qualità del giudice popolare: era intollerabile, ai loro occhi, che un cittadino comune in balia dell'emozione, privo degli strumenti tecnico-giuridici necessari per governare il suo istinto, potesse vanificare, con un verdetto di assoluzione, l'operoso lavoro realizzato dalla sezione d'accusa<sup>35</sup>. La polemica contro il giudice "ignorante" si intrecciava – in funzione anti-accusatoria – con le nuove concezioni epistemiche della scuola positiva: il processo penale inteso come un meccanismo di «ricerca clinica[,] volta ad accertare non solo la "reità materiale" dell'imputato, ma soprattutto la sua "categoria antropologica"»<sup>36</sup>. L'uso del metodo del contraddittorio nella formazione della prova veniva ritenuto «inconciliabile con le nuove tecniche scientifiche di accertamento dei fatti»<sup>37</sup>: oralità, contraddittorio, immediatezza diventavano ingranaggi di «una fase arretrata dell'evoluzione giudiziaria»<sup>38</sup>; nell'ideale positivisticò, la giustizia penale era amministrata da un solo magistrato che «acquisiva i connotati sinistramente inquisitori dello sperimentatore solitario»<sup>39</sup>. Al contempo, e conseguentemente, si sviliva la funzione educativa di una corretta "estetica" processuale, capace di trasmettere all'osservatore esterno l'idea di un giudizio limpido e controllabile. Se a poco importava il contributo dialettico delle parti, ancor meno importava «mostrare *coram populo*» come veniva trattata la vicenda processuale<sup>40</sup>.

La combinazione di queste posizioni svelava «la profonda ostilità verso un giudizio che, pur inserito nella logica del sistema misto, offriva ancora momenti di elaborazione autonoma

---

provenienti dalle fasi precedenti non destava particolari preoccupazioni: pur inutilizzabili per la decisione, «era considerato naturale che il giudice dibattimentale fosse al corrente degli esiti della fase istruttoria, ed anzi si rendeva auspicabile che il giudice dibattimentale affrontasse il giudizio dopo un attento studio degli atti [...], per giungere preparato alla "conduzione" del dibattimento» (P. BRONZO, *Il fascicolo per il dibattimento. Poteri delle parti e ruolo del giudice*, Wolters Kluwer-Cedam, 2017, p. 11). Tuttavia, nell'ambito dei giudizi di assise, il danno arrecato all'oralità era più rilevante, considerato che l'assenza di motivazione nel verdetto rendeva pressoché impossibile comprendere quali elementi di prova i giudici avessero impiegato nella ricostruzione dei fatti: la «consegna ai giurati di ogni atto processuale [...] si risolveva in un tacito invito ad esaminarli in camera di consiglio, mentre alle parti non restava alcun mezzo per documentare, sia pure *a posteriori*, tramite l'analisi della decisione, una loro eventuale influenza sul verdetto» (P. FERRUA, *Oralità*, cit., pp. 95-96).

<sup>34</sup> L'art. 311 c.p.p. 1865 istituiva un generale divieto, «sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta dei testimoni, senza distinzione se questi [fossero] o non portati nella lista depositata o notificata ai termini degli articoli 384 e 468». Facevano eccezione alcuni casi espressamente indicati nella disposizione codicistica, tra i quali spiccavano l'ipotesi di irripetibilità della deposizione testimoniale a causa di «mort[e] o asse[nza] dal Regno», nonché l'ipotesi relativa alla necessità di far emergere «de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione». In verità, queste regole venivano spesso interpretate in termini estensivi: per un'analisi della giurisprudenza sul punto, si veda P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 131 ss.

<sup>35</sup> Sul dibattito che individuava «lo stereotipo dell'ignoranza del giudice popolare», quale contraltare di una asserita idoneità del magistrato di carriera, si veda la ricostruzione di E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 7 s.

<sup>36</sup> P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 148.

<sup>37</sup> F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 514.

<sup>38</sup> In questi termini, con una significativa aggiunta rispetto all'edizione del 1892, E. FERRI, *Sociologia*, cit., p. 802, per il quale l'assunzione orale della prova doveva soccombere dinnanzi al recupero della «documentazione scritta», ritenuta uno «strumento necessario così per la clinica medica come per la clinica criminale».

<sup>39</sup> Così F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 514.

<sup>40</sup> S. CRISAFULLI, *Il giudizio penale dell'Italia: critiche ed emendamenti*, Pedone Lauriel, 1884, p. 254.



rispetto ai risultati conoscitivi delle fasi anteriori»<sup>41</sup>. Ad alimentare il sentimento di diffidenza nei confronti della giustizia popolare contribuiva infine l'ormai maturata consapevolezza che fosse necessario esplicitare la giustificazione razionale del verdetto<sup>42</sup>. La mancanza di motivazione veniva percepita non solo come una possibile fonte di arbitrio, ma anche come un'agevole scappatoia per giudici poco motivati: solo al giudice cui sia «ingiunto di far palesi le ragioni del suo sentenziare», si faceva osservare, è «malagevole dissimulare la corruzione [dell']animo»; e solo se «costretto dal debito di motivare a far l'analisi del suo pensiero, [il giudicante], contro i naturali allettamenti della pigrizia, [viene indotto] a ordinare e riscontrare parte a parte gli elementi del suo giudizio, [facendo acquistare a quest'ultimo] maturità e perfezione»<sup>43</sup>. Assunto l'obbligo di motivazione come pegno di «correttezza» – tanto della decisione, quanto dell'operato del giudice –, la dottrina concordava, tuttavia, sull'inopportunità di caricare sulle spalle del giurato l'onere argomentativo. La giuria, che decideva «per sentimento», era «fisiologicamente inadatta – almeno così si pensava – a motivare i propri verdetti»<sup>44</sup>.

#### 4. Il ruolo della giuria nel codice del 1913.

Le numerose perplessità manifestate a cavallo tra i due secoli in ordine alla procedura di assise avevano condotto la riflessione sui poteri affidati alla giuria direttamente sui tavoli della Commissione chiamata a riscrivere il codice di procedura penale<sup>45</sup>. Il dato più rilevante continuava ad essere l'insofferenza della politica verso l'eccessiva benevolenza dei membri non tomati<sup>46</sup>: un fattore, questo, che era stato invocato anche a sostegno della scelta di non assegnare al giudice comune compiti di quantificazione della pena<sup>47</sup>.

Alquanto inaspettatamente, dunque, il codice del 1913 debuttava con un cospicuo ampliamento del perimetro operativo assegnato alla giurisdizione di assise<sup>48</sup>. Confermando il parametro *quantitativo* fondato sull'entità della pena<sup>49</sup>, il legislatore estendeva la competenza per materia della Corte, inserendo nuove fattispecie nel catalogo di reati già presente nel vecchio codice<sup>50</sup>. Si allargavano, così, le maglie del criterio *qualitativo*: nell'art. 14 c.p.p. 1913

---

<sup>41</sup> P. FERRUA, *Oralità*, cit., p. 128.

<sup>42</sup> Delineando il contenuto della sentenza, l'art. 323 comma 1 n. 3 c.p.p. 1865 infatti richiamava solo una generica indicazione dei «motivi su cui la sentenza è fondata»: era pertanto possibile ritenere non necessaria una motivazione in fatto.

<sup>43</sup> G. PISANELLI, *Dell'istituzione de' giurati*, Unione tipografico-editrice torinese, 1856, pp. 173-176.

<sup>44</sup> Si veda sul punto F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 516.

<sup>45</sup> Per una dettagliata narrazione del tortuoso percorso legislativo che condusse all'approvazione del codice di procedura penale del 1913 (r.d. 27 febbraio 1913, n. 12), si rinvia a F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 509 nota 8.

<sup>46</sup> *Supra*, § 2.

<sup>47</sup> Cfr. F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 522 s.

<sup>48</sup> Nel dibattito sulla riforma non mancarono tuttavia voci contrarie all'estensione della competenza della Corte di assise. L'On. Marsilio, ad esempio, riteneva che ad essa dovessero «essere solamente riservati, con tassativa enumerazione, i più gravi delitti politici, nei quali il magistrato permanente potrebbe essere creduto non del tutto passionato, ed i gravissimi delitti di sangue *consumati*, nei quali la coscienza pubblica profondamente scossa ed il grande allarme sociale possono avere fedele e potente espressione in giudici scelti fra i migliori cittadini della contrada stessa in cui il maleficio avvenne» (in *Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti*, tipografia della Camera dei deputati, 1900, 3, p. 63).

<sup>49</sup> *Supra*, nota 11.

<sup>50</sup> Quanto alle ipotesi già espressamente affidate alla cognizione della Corte d'assise dal codice del 1865, *supra* note 10 e 11.

facevano la loro comparsa anche delitti di indole sociale o politico-sociale, come i «delitti contro la libertà, contro la pubblica amministrazione e contro l'ordine pubblico preveduti rispettivamente negli articoli 147, 149, 158, 182, 183, 187, 188, 189, 252, 253, 254 e 255 del codice penale» (art. 14 comma 1 n. 6 c.p.p. 1913), e come il «delitto di incitamento all'odio fra le classi sociali preveduto nell'art. 247 del codice penale» (n. 8)<sup>51</sup>.

La ragione di questo inatteso ampliamento è da ricercare in una crescente consapevolezza delle peculiarità dell'organo giudicante a composizione laica: se la Corte di assise è *vox populi*, la sua cognizione deve estendersi a tutti quei reati che «nel loro apprezzamento [...] risentano, per la loro indole eminentemente sociale, delle condizioni di ambiente nelle quali quello si deve manifestare»<sup>52</sup>. L'idea – non inedita – era che dovessero essere rimessi al giudizio del popolo quei fatti che i giurati, condividendo l'etica e le condizioni socio-ambientali del soggetto da giudicare, avrebbero potuto valutare e comprendere meglio dei magistrati di carriera, «stranieri per lo più al mondo», «in rapporto più con i libri che con gli uomini»<sup>53</sup>. Ma non solo: attraverso la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia si voleva permettere alla coscienza sociale di «ribella[rsi] a concezioni o applicazioni permanenti di stretto diritto, che più alla sua ispirazione non corrispondono»<sup>54</sup>. Il diritto vivente diventava così il mezzo per aggiornare un diritto vigente datato, talvolta non più rappresentativo del sentire sociale e spesso espresso in un linguaggio difficilmente comprensibile dalla generalità dei consociati.

Sul versante delle disposizioni procedurali, invece, le modifiche erano in linea con i crescenti malumori suscitati dall'istituto della giuria. Apparentemente, il legislatore introduceva accorgimenti volti a salvaguardare l'indipendenza decisionale dei giurati: venivano eliminati sia il riassunto presidenziale<sup>55</sup>, sia il potere di ammissione delle prove d'ufficio, anche se il presidente conservava ancora alcuni margini di manovra<sup>56</sup>; mutava la formula del

---

<sup>51</sup> Per una completa trattazione circa l'estensione della competenza della Corte di assise da parte del legislatore del 1913, si veda A. STOPPATO, *Art. 14 c.p.p. (1913)*, in L. MORTARA-G. VACCA-R. DE NOTARISTEFANI-A. STOPPATO-A. SETTI-S. LONGHI (a cura di), *Commento*, cit., p. 214 s.; nonché, per le successive oscillazioni, E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 31.

<sup>52</sup> A. STOPPATO, *Art. 14 c.p.p. (1913)*, cit., pp. 220-221: si conferma invece la competenza del giudice togato per quei reati che presentano «singolari tecniche di prova» o che «si costruiscono sopra singolari e talvolta sottili criteri di diritto».

<sup>53</sup> C.G.A. MITTERMAIER, *Teoria della prova*, cit., pp. 148, 151.

<sup>54</sup> A. STOPPATO, *Art. 14 c.p.p. (1913)*, cit., p. 220.

<sup>55</sup> Cfr. F. CAPRIOLO, *La giustizia penale in Corte d'assise*, Unione tipografico-editrice torinese, 1915, pp. 295-297; nonché, R. DE NOTARISTEFANI, *Art. 438 c.p.p.*, cit., p. 855, in cui l'Autore fa notare come non si trattasse di una vera abrogazione dell'istituto: l'art. 458 c.p.p. 1913, infatti, attribuiva al presidente, dopo la chiusura del dibattimento, il compito di «spiega[re] singolarmente [le questioni] nel loro significato e nelle rispettive relazioni», sia pure «senza riassumere i risultati del dibattimento, né ripetere o apprezzare le prove, o le ragioni addotte per l'accusa o per la difesa». Tali spiegazioni, peraltro, erano sottratte alla discussione ed eventuali errori di diritto ivi rilevati potevano – eventualmente – essere fatti valere come motivo di annullamento mediante ricorso per cassazione (art. 460 c.p.p. 1913).

<sup>56</sup> L. LUCCHINI, *Elementi*, cit., p. 402. Ad esempio, il presidente poteva «anche di ufficio ordinare la citazione di testimoni», nonché «chiedere e ricevere nuovi documenti», purché «manifestamente influenti». Il riferimento è all'art. 400 c.p.p. 1913, ma lo stesso valeva anche per l'art. 399 c.p.p. 1913: «[s]e dal dibattimento apparisca la necessità di una indagine sullo stato di mente dell'imputato o su altro oggetto, per cui non vi sia stata precedente perizia, il giudice ordina, anche d'ufficio, che si provveda in conformità dell'articolo 368. Se risultano circostanze presumibilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente perizia, o se il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia stessa, ordina, anche d'ufficio, che compariscano i periti già sentiti».

giuramento e la procedura di formulazione delle questioni, che veniva ricollocata prima della discussione finale<sup>57</sup>. Ma nel complesso, dalla normativa del 1913 emergevano indicazioni di segno contrario: da un lato, veniva sottratta ai giurati, il cui numero passava da dodici a dieci<sup>58</sup>, la facoltà di porgere direttamente domande all'imputato, ai testimoni e ai periti<sup>59</sup>; e dall'altro, sopravvivevano istituti in grado di insidiare l'autonomia del giudizio popolare. Il presidente del collegio continuava infatti a disporre di poteri di indirizzo grazie al compito di esporre i fatti che gli attribuiva l'art. 438 c.p.p. 1913<sup>60</sup>, poiché il divieto imposto al giudice togato di «accennare alle prove» non sembrava sufficiente a garantire l'obiettività del contributo presidenziale<sup>61</sup>. I giurati – ai quali veniva preclusa ogni discussione interna al gruppo (art. 455 e 461 c.p.p. 1913)<sup>62</sup> – erano inoltre obbligati a deliberare nella sala di udienza alla presenza del presidente, del pubblico ministero, del cancelliere e di un difensore per ciascuno degli imputati (art. 455 c.p.p. 1913), il che sicuramente contribuiva ad aumentare la pressione sulla formulazione del verdetto<sup>63</sup>.

Queste modifiche alla disciplina codicistica tradivano «la preoccupazione del legislatore di scongiurare gli eccessi di indulgenza che avevano storicamente caratterizzato l'operato della giuria»<sup>64</sup>. L'istituto che garantiva una diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia ne usciva irrimediabilmente indebolito<sup>65</sup>: la strada verso il suo «deliberato affossamento» era stata intrapresa<sup>66</sup>.

---

<sup>57</sup> La procedura può essere riassunta in questi termini. Invitate le parti alla presentazione delle richieste concernenti le questioni da sottoporre alla giuria, il presidente formulava i quesiti (art. 443 c.p.p. 1913; si veda inoltre l'art. 453 c.p.p. 1913 ai sensi del quale si concedeva al pubblico ministero e alle parti la facoltà di «chiedere che le questioni siano formulate, o disposte, in modo ed ordine diverso»). Stabiliti i quesiti, si procedeva alla discussione e le questioni non erano più modificabili a meno che non sopraggiungessero nuovi elementi di prova. Terminata la discussione, il presidente dichiarava chiuso il dibattimento e si procedeva, nella sala d'udienza, alla deliberazione del verdetto (*infra*, in questo paragrafo).

<sup>58</sup> Si veda il r.d. 5 ottobre 1913, n. 1176, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie per il codice di procedura penale. In realtà, dieci erano i giurati che deliberavano il verdetto, mentre quelli che assistevano al dibattimento erano normalmente dodici (questo, sempre per assicurare la necessaria oralità-immediatezza del giudizio, *supra*, nota 12). In taluni casi, tuttavia, il presidente poteva aumentare la composizione della giuria sino a quattordici membri non togati. Cfr. R. DE NOTARISTEFANI, *Art. 438 c.p.p.*, cit., p. 856; e, quanto al diritto di ricusa, F. CAPRIOLO, *La giustizia*, cit., p. 173.

<sup>59</sup> Tale facoltà, che era concessa ai giurati dall'art. 492 c.p.p. 1865 previa autorizzazione, viene sostituita nel nuovo codice da un potere di sollecitazione nei confronti del presidente (artt. 409 e 442 c.p.p. 1913).

<sup>60</sup> R. DE NOTARISTEFANI, *Art. 438 c.p.p.*, cit., p. 869.

<sup>61</sup> L. LUCCHINI, *Elementi*, cit., p. 400.

<sup>62</sup> L'art. 461 comma 4 c.p.p. 1913 prevedeva che la votazione fosse «effettuata in modo che nessuno po[tesse] prendere cognizione del voto individuale di ciascun giurato»: «nessuno, nemmeno gli altri giurati» (R. DE NOTARISTEFANI, *Art. 438 c.p.p.*, cit., p. 958). Ciò confermava – come sottolinea acutamente N. GALANTINI, *L'«educazione»*, cit., p. 167 – «l'intendimento di atomizzare la giuria fino a renderla non più istituto esprime il verdetto di un corpo sociale, ma un insieme di giudici singoli destinati ad esprimere un parere individuale».

<sup>63</sup> E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 30 s.

<sup>64</sup> F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 526.

<sup>65</sup> Contribuiva alla demolizione dell'istituto anche la specificazione del contributo motivazionale richiesto, in generale, per ogni sentenza. Come si è detto, nel codice del 1865 la generica formula contenuta nell'art. 323 c.p.p., consentiva di interpretare l'onere motivazionale come riferito ai soli profili di diritto (*supra*, nota 42). L'art. 414 comma 1 n. 3 c.p.p. 1913 invece esordiva richiamando il giudice all'indicazione sia dei «motivi di fatto» sia dei motivi «di diritto su cui la sentenza è fondata»: diveniva pertanto impossibile deviare dall'obbligo di fornire una completa giustificazione razionale della decisione. Sul punto, F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 527.

<sup>66</sup> Si veda E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 32.

5. *Cronaca di una morte annunciata. La riforma della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia nel codice del 1930.*

L'avvento del regime fascista segnò l'inevitabile fine della giuria. L'istituto, infatti, mal si conciliava con l'ideologia del tempo, che interpretava rigidamente il rapporto tra Stato e individuo<sup>67</sup>. Il regime non assegnava alcun peso al singolo, che veniva collocato «in una posizione subalterna alla Nazione, concepita antropomorficamente come organismo superlativo e “trascendente”»<sup>68</sup>. Era dunque inevitabile che si riducessero, fino a sparire, gli spazi concessi a un istituto che era nato come strumento di rivendicazione della sovranità popolare e di controllo dei possibili abusi dell'autorità. «L'unica sovranità era e doveva essere quella dello Stato. E lo Stato, nel processo, è rappresentato principalmente e in via continuativa dalla magistratura togata»<sup>69</sup>.

A questa reazionaria concezione si ispirarono il nuovo codice di procedura penale del 1930<sup>70</sup> e il testo della riforma dedicata all'ordinamento delle Corti di assise del 1931<sup>71</sup>. Per cominciare, i giurati cambiarono nome, trasformandosi in “assessori”. Calava, inoltre, il divario numerico tra la compagine togata e quella laica (a due giudici di carriera, il provvedimento del 1931 aggiunge solo cinque membri laici)<sup>72</sup>. La riduzione veniva giustificata per motivi economici («la riforma deve contenersi entro limiti finanziari che non possono essere superati»<sup>73</sup>), ma è ragionevole ipotizzare che la scelta legislativa sia stata dettata anche da fini politici, nell'ottica di meglio governare la componente popolare del collegio<sup>74</sup>.

Di qui, la necessità di selezionare attentamente coloro che entravano a far parte dell'organo giudicante, riservando tale possibilità solo ai fedelissimi del regime. L'esigenza venne assicurata attraverso la modifica dei requisiti di accesso alla Corte d'assise: tra i nuovi criteri figurano «l'essere di condotta morale e politica specchiatissima e illibata» (art. 4 comma 1 lett. c del r.d. 23 marzo 1931, n. 249) – requisiti che di lì a poco sarebbero stati resi più espliciti

---

<sup>67</sup> Il vento di riforma coinvolse in realtà tutto il rito penale: poiché, si sa, «la materia della procedura penale, per sua indole, è particolarmente sensibile al mutarsi dell'ambiente politico» (U. CONTI, *Premessa*, in U. CONTI (a cura di), *Il codice di procedura penale*, Società editrice libraria, 1937, 1, p. 6).

<sup>68</sup> R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti d'assise*, in L. GARLATI (a cura di), *L'inconscio inquisitorio*, Giuffrè, 2010, p. 227-228.

<sup>69</sup> R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 228.

<sup>70</sup> Approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399. Per una ricostruzione dei vari momenti che condussero all'approvazione del nuovo codice di procedura penale, U. CONTI, *Premessa*, cit., pp. 6-8.

<sup>71</sup> L'ordinamento delle Corti di assise per l'epoca fascista venne approvato con il r.d. 23 marzo 1931, n. 249, e fu accompagnato da una numerosa serie di provvedimenti: r.d. 23 aprile 1931, n. 432 (per la determinazione del numero di assessori per ciascun Circolo di Corte di assise); r.d. 23 aprile 1931, n. 433 (per la determinazione della circoscrizione territoriale delle singole Sezioni); r.d. 29 ottobre 1931, n. 1394 (che, introducendo due nuove Sezioni della Corte di assise di Palermo, ne specificava la circoscrizione territoriale); r.d. 26 ottobre 1933, n. 1412 (che, a seguito del r.d. 28 settembre 1933, n. 1282, di istituzione di nuovi tribunali, rideterminava la circoscrizione territoriale delle Sezioni di Corte di appello in funzione di Corti di assise). A questi poi seguì il r.d. 5 luglio 1934, n. 1162, recante «Modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise». Le nuove leggi trovarono successiva elaborazione con il r.d. 4 ottobre 1935, n. 1899, che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise.

<sup>72</sup> Se si osserva la composizione della Corte di assise da una visuale grandangolare, emerge, dunque, una progressiva riduzione della formazione laica del collegio. Da dodici membri (1865) a dieci (1913), i giurati – o meglio, gli assessori – diventano cinque in epoca fascista (art. 2 del r.d. n. 249 del 1931).

<sup>73</sup> Così la *Relazione* del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco (datata 23 marzo 1931) illustrativa delle disposizioni sull'ordinamento delle Corti di assise (r.d. n. 249 del 1931).

<sup>74</sup> Cfr. R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 231.

con l'aggiunta dell'adesione «al Partito Nazionale Fascista»<sup>75</sup> – e l'«appartenere a [determinate] categorie» di rappresentanza politica o agli strati più alti della società<sup>76</sup>. Al contempo, veniva ritoccata la procedura di reclutamento degli assessori<sup>77</sup>, sottraendo alle parti la possibilità di ricusare i singoli giurati senza motivazione. La disciplina delle incompatibilità, infatti, confluiva nella normativa generale e riguardava tutti i membri del collegio: tanto i giudici togati quanto i giudici laici potevano essere ricusati solo per le ragioni descritte negli artt. 61 e seguenti del nuovo codice di procedura penale del 1930. L'istituto della ricusazione del membro popolare della Corte di assise, così, «cessa di essere il mezzo col quale le parti contribuiscono a selezionare il collegio giudicante» e diviene un «normale strumento per estromettere l'incompatibile»<sup>78</sup>.

La modifica al sistema delle ricusazioni si spiega in ragione della più rilevante novità introdotta con la normativa degli anni '30: una novità destinata a segnare l'epilogo della giurisdizione per giuria per come era stata concepita sino a questo momento. Nel ventennio fascista, giudici laici e professionali non costituiscono più due rami separati del giudizio di assise, come avveniva nel sistema del 1865 e in quello del 1913, ma formano «un unico collegio»<sup>79</sup>. Ciascun giudice, togato o popolare, viene chiamato a «concorre[re] alla deliberazione della decisione collegiale in ogni sua parte, in fatto e in diritto»<sup>80</sup>.

Si apriva così la strada per lo scabinato, benché i riformatori rinnegassero ogni assimilazione all'archetipo tedesco attribuendo origini interamente nostrane all'istituto<sup>81</sup>. Il

---

<sup>75</sup> Il r.d. n. 1162 del 1934 – che come anticipato si era occupato di modificare il precedente ordinamento delle Corti di assise promulgato nel 1931 (*supra*, nota 71) –, infatti, sostituiva la lett. c dell'art. 4 comma con la dicitura «essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata ed essere iscritto al Partito Nazionale Fascista» (art. 3).

<sup>76</sup> La lett. d dell'art. 4 comma 1 r.d. n. 249 del 1931 considerava eleggibili all'ufficio di assessore: 1) membri del Gran Consiglio, del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio nazionale delle corporazioni; 2) membri dell'Accademia d'Italia e soci ordinari delle Accademie o Istituti indicati in una apposita sezione del r.d. 22 dicembre 1930, n. 1757; 3) «presidi e rettori delle Provincie»; 4) podestà o vice podestà (lettera modificata dall'art. 3 del r.d. n. 1162 del 1934); 5) «autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno»; 6) laureati o diplomati in una Università o in un Istituto di istruzione superiore; 7) licenziati da un Istituto d'istruzione media superiore (ma solo se corrispondevano allo Stato un contributo annuo di imposte minimo, pari a mille lire); 8) impiegati e pensionati che avessero assolto determinate mansioni per lo Stato o per gli enti territoriali (sempre se in possesso di licenza media superiore), ovvero ufficiali in congedo o in pensione con grado non inferiore a capitano; 9) presidenti e segretari delle Confederazioni e Federazioni nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonché dei Sindacati nazionali legalmente riconosciuti, segretari federali del Partito Nazionale Fascista e segretari politici dei Fasci (lettera modificata dall'art. 3 del r.d. n. 1162 del 1934). Ai requisiti «moralì» e «di carriera» si aggiungevano l'«essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici» (lett. a dell'art. 4 comma 1) e l'«avere non meno di trenta anni e non più di sessantacinque anni» (lett. b).

<sup>77</sup> Eccettuate alcune rilevanti modifiche, la fase di formazione delle liste aveva carattere politico (per il sistema previgente, *supra* note 16 e 17) e sfociava in un decreto reale di nomina degli assessori, redatto su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia (si vedano gli artt. 7-11 r.d. n. 1889 del 1935). Tale struttura «si reggeva sulla creazione di un corpo stabile di assessori [...] destinati a rimanere in carica quattro anni, ma tacitamente confermabili di quadriennio in quadriennio in caso di mancata revoca» (E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 27 nota 63).

<sup>78</sup> R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 231.

<sup>79</sup> Art. 2 comma 2 r.d. n. 249 del 1931.

<sup>80</sup> *Relazione*, cit.

<sup>81</sup> Fu lo stesso Ministro Rocco, chiamato a illustrare il nuovo sistema della giustizia di assise (si veda la *Relazione*, cit.), a rivendicare la paternità nazionale dell'istituto: sorto in tarda epoca imperiale, esso si sarebbe sviluppato in Italia ancor più nel medioevo – quando «bene spesso chi deteneva la potestà giurisdizionale [...] non era un giurista» e dunque necessitava dell'assistenza di «veri e propri giureconsulti» (che erano una sorta di «consulenti legali del giudice») – e nell'epoca comunale, in cui si era soliti assegnare i giudizi a un «potestà forestiero» che,

coinvolgimento del cittadino nell'espletamento della funzione giurisdizionale rispondeva ancora al dichiarato intento di «integrare il giudizio del magistrato con elementi della vita e dei sentimenti del popolo»<sup>82</sup>. Sfumava, tuttavia, quel collegamento tra *partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia ed esercizio della sovranità popolare* che aveva caratterizzato le stagioni precedenti. Con la previsione di un intervento del cittadino comune si voleva solo offrire «un contributo psicologico ed etico» al processo penale, «per ottenere una valutazione del fatto dedotto in giudizio e della personalità dell'imputato [...] il più possibile consona all[']opinion[e]» sociale<sup>83</sup>: un contributo svincolato dall'indole del singolo reato (come avveniva, invece, nel codice del 1913) e che era funzionale a trasmettere l'illusione di un «adeguamento» del diritto scritto al sentire comune.

In questa rinnovata prospettiva anche la competenza per materia era destinata a mutare<sup>84</sup>. Viene meno ogni criterio qualitativo: al collegio misto è affidato il giudizio di tutti i «delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni» (art. 29 c.p.p. 1930). Nella legislazione del 1930 la competenza della Corte d'Assise è dunque riservata a tutti i delitti di alta criminalità, ed è «determinata esclusivamente e soltanto dalla gravità del reato desunta dalla natura e dalla gravità della pena»<sup>85</sup>.

#### *6. Le vicende successive all'istituzione del collegio unico. L'avvento della Costituzione e la legislazione seguente.*

Con l'istituzione del collegio misto il legislatore non ottenne in verità i risultati sperati. I magistrati di carriera non sempre riuscivano a domare l'elemento popolare, che in più occasioni tendeva a ribellarsi alla sovranità statale, lasciando in minoranza la componente togata del collegio.

La circostanza provocava uno specifico non secondario problema. Con l'istituzione del collegio unico, il legislatore assegnava senza distinzioni il giudizio (in fatto e in diritto) all'intero organo giudicante, ma caricava dell'onere di motivazione i soli magistrati di

---

benché giurisperito, non conosceva il «costume locale». Non si trattava, pertanto, di applicare una forma di collegio misto di derivazione tedesca, ma di «ridar vita a un'istituzione prettamente italiana».

<sup>82</sup> Così la *Relazione*, cit.

<sup>83</sup> Come si affretta a spiegare il Ministro Rocco – a conferma di quanto in precedenza affermato in ordine al rapporto tra partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia e forme di governo –, il nuovo modello, pur avvicinandosi allo schema della giustizia per giuria, non ne condivide affatto la *ratio*. «Nel sistema proposto l'elemento popolare interviene non in rappresentanza della cosiddetta sovranità popolare (non essendovi altra sovranità che quella unitaria e inscindibile dello Stato), ma come elemento integratore dell'organo giurisdizionale ordinario, soggetto esso pure, pertanto, alla sovranità dello Stato e alla volontà della legge» (*Relazione*, cit.).

<sup>84</sup> Cfr. M. PISCIOTTA, *Art. 29, 30, 31 c.p.p. (1930)*, in M. PISCIOTTA (a cura di), *Il nuovo codice di procedura penale*, L. Traversini editore, 1931, pp. 172-173. V. anche A. POZZOLINI, *Art. 29, 30, 31 c.p.p. (1930)*, in U. CONTI (a cura di), *Il codice*, cit., p. 37, secondo cui l'abolizione della giuria «rende più facile la distribuzione della competenza per materia, non essendovi più ragione di distinguere tra la varia indole dei reati e bastando all'uopo il criterio della specie e della quantità della pena».

<sup>85</sup> M. PISCIOTTA, *Il nuovo codice*, cit., pp. 173-174 e nota 1. Come ricorda R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 227, poco prima della riforma era stata anche approvata la legge istitutiva del tribunale speciale per la difesa dello Stato (legge 25 novembre 1926, n. 2008) «che reintroduceva la pena di morte e prevedeva un processo militare per gli attentati alla vita o all'incolumità dei regnanti e del capo di governo, nonché per taluni reati contro la sicurezza dello Stato».

carriera<sup>86</sup>. A causa del moltiplicarsi degli episodi di contrasto tra i componenti togati e quelli laici della Corte, accadeva frequentemente che la motivazione redatta dai primi fosse totalmente discordante dal dispositivo – di regola, assolutorio – pronunciato per maggioranza dei secondi. Chiamata a rilevare la contraddizione, la Suprema Corte annullava sistematicamente la sentenza assolutoria, rinviando gli atti ad altra Corte di assise per un nuovo giudizio<sup>87</sup>: e il fenomeno, presto battezzato delle “sentenze suicide”, assunse dimensioni tali da far sorgere ai più il dubbio che i giudici motivassero deliberatamente in maniera incongrua i proscioglimenti.

Questi inconvenienti rivelarono quanto fosse innaturale e forzata la convivenza tra membri professionali e laici nel modello italiano di Corte di assise ispirato allo scabinato. Dopo la liberazione di Roma, la disciplina del giudizio di assise rimase tuttavia sostanzialmente quella prevista dal testo unico del 1935<sup>88</sup>. Pochissime le novità che si registrano: 1) la competenza della Corte di assise si arricchisce di alcune fattispecie di marca politica (di contrasto al regime fascista)<sup>89</sup>; 2) muta la formula del giuramento<sup>90</sup>; 3) variano i requisiti per l'accesso al collegio. Quanto alle disposizioni sul reclutamento, in particolare, l'appartenenza al partito fascista, da titolo preferenziale per l'ammissione all'ufficio, diviene motivo ostativo<sup>91</sup>, mentre la nomina dei singoli giudici laici viene affidata al presidente della Corte di appello, escludendo così ogni interferenza del Ministro della giustizia<sup>92</sup>. La composizione dell'organo collegiale rimane invece identica: due magistrati professionali e cinque giudici popolari<sup>93</sup>.

In questo contesto entra in vigore la Carta costituzionale, che, all'art. 102 comma 3 Cost., assegna al legislatore ordinario il compito di regolare «i casi e le forme della

---

<sup>86</sup> L'art. 20 del r.d. n. 249 del 1931, in realtà, prevedeva esplicitamente che la sentenza dovesse essere «*di regola* compilata dal presidente o dall'altro magistrato», proprio per evitare di caricare l'onere motivazionale su un soggetto tecnicamente poco attrezzato. Come evidenziato dal Guardasigilli Rocco (nella *Relazione*, cit.), però, si era scelto di non assegnare «valore assoluto a tale norma, perché in casi eccezionali può esservi dissenso così reciso tra magistrati e assessori, da non poter esigere che uno dei magistrati debba motivare la decisione contro la propria coscienza». Va osservato che tale previsione sarà ripresa anche dalla legislazione successiva al dominio fascista (si veda l'art. 40 comma 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287).

<sup>87</sup> R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 233 ss.

<sup>88</sup> R.d. n. 1899 del 1935 (si veda *supra*, nota 71).

<sup>89</sup> D.lgs. luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, recante «Sanzioni contro il fascismo», in cui l'art. 3 si occupava di delineare i profili sostanziali dei neo-introdotti reati – punendo, ad esempio, gli organizzatori delle squadre fasciste e coloro che avevano promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 –; mentre l'art. 4 specificava che i «delitti preveduti dall'articolo precedente [dovevano essere] giudicati a seconda della rispettiva competenza dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori». Poco dopo, il d.l. 10 agosto 1944, n. 224, avrebbe abolito la pena di morte (che si tramuta in ergastolo), mantenuta solo per le disposizioni dei codici penali militari e del d.lgs. luogotenenziale n. 159 del 1944. Sempre nella direzione di un contrasto al decaduto regime fascista, il d.lgs. luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, avrebbe poi istituito le Corti straordinarie di assise, competenti a giudicare i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato (che puntavano a sanzionare, in sostanza, il collaborazionismo con il regime nazista): va osservato che questi organi erano veri e propri giudici speciali, composti da un presidente e quattro giudici popolari.

<sup>90</sup> Si veda l'art. 2 del d.lgs. luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290.

<sup>91</sup> L'art. 2 del d.lgs. luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170 (la cui previsione venne estesa anche oltre i casi preveduti nell'art. 1 di quel testo da parte del d.lgs. luogotenenziale n. 290 del 1944) consente la nomina a giudice popolare in presenza di questi requisiti: a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici; b) avere età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni; c) essere di condotta morale illibata; d) non essere appartenuto al partito fascista o quantomeno non averne mai svolto attività connesse.

<sup>92</sup> Cfr. l'art. 3 del d.lgs. luogotenenziale n. 170 del 1944, come integrato dal d.lgs. luogotenenziale n. 290 del 1944.

<sup>93</sup> Si veda l'art. 1 del d.lgs. luogotenenziale n. 170 del 1944; e ancora l'art. 4 d.lgs. luogotenenziale n. 159 del 1944.

partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia», assicurando al cittadino che compone il collegio l'indipendenza necessaria per l'esercizio della funzione giurisdizionale<sup>94</sup>. I concetti di “elettore” e “giurato” tornano così a intrecciarsi: l'abolizione del sistema di reclutamento per categorie<sup>95</sup>, unita all'avvento dei principi costituzionali, riporta la compagine popolare della Corte di assise entro schemi in parte assimilabili a quelli adottati dalla legislazione originaria del 1865, quando, prima dell'entrata in vigore della legge del 1874, il diritto/dovere di accesso al giurì si calibrava in relazione all'elettorato attivo. Rispetto al modello liberale, tuttavia, muta, ancora una volta, la funzione dell'intervento popolare. Affermata l'indipendenza della magistratura (art. 101 comma 2 Cost.), il ruolo della giustizia popolare «non può desumersi [...] da una istituzionale sfiducia nei magistrati per la loro posizione di “delegati del governo”»<sup>96</sup>. Esso assume piuttosto il valore di un “diritto”: «il diritto dei cittadini di contribuire alla elaborazione degli indirizzi di politica criminale, così come il diritto di voto consente di incidere sugli indirizzi di politica generale attraverso la rappresentanza parlamentare»<sup>97</sup>.

Il compito di rimodulare i giudizi di assise secondo direttrici ispirate ai principi costituzionali è stato assunto dal legislatore attraverso l'emanazione della legge del 1951<sup>98</sup>. In questa sede, il dilemma concernente la scelta tra giuria e scabinato venne risolto a favore di quest'ultimo: chiusa l'epoca fascista, si continuò a preferire un'assise formata da un unico collegio, in cui giudici togati e laici possedessero uguali competenze<sup>99</sup>. Le ragioni che portarono alla conservazione del modello a composizione unitaria furono diverse, ma quella che apparentemente fece breccia sul Parlamento riguardava proprio la compatibilità con il tessuto costituzionale. Il timore era che una limitazione delle attribuzioni assegnate al giudice popolare potesse generare un contrasto con l'art. 102 comma 3 Cost.: poiché la Costituzione pretendeva una «partecipazione *diretta* del popolo all'amministrazione della giustizia, qualcuno sostenne che il contributo del giudice popolare doveva riguardare ogni aspetto della decisione, sia *in iure* sia *in facto*»<sup>100</sup>.

---

<sup>94</sup> Infatti l'art. 102 comma 3 Cost. va coordinato con l'art. 108 comma 2 Cost., ai sensi del quale la «legge assicura l'indipendenza [...] degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

<sup>95</sup> *Supra*, nota 91.

<sup>96</sup> E. AMODIO (a cura di), *I giudici*, cit., p. 34.

<sup>97</sup> E. AMODIO (a cura di), *I giudici*, cit., p. 35. Cfr. sul punto anche F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 1971, p. 130 s., il quale evidenzia invece il fine pedagogico della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia: la Corte di assise è uno strumento tecnicamente «imperfetto» (perché, «[c]on le debite eccezioni[,] l'apporto “popolare”, quando non è dannoso, riesce inferiore a quello di un mediocre magistrato di carriera»), «ma non si possono escludere i cittadini dalla responsabilità del giudizio senza privarsi di un importante strumento educativo». Il che conduce l'Autore a ritenere che «[l]a soluzione migliore consist[er]e nel conservare il principio, attenuando con opportuni accorgimenti il rischio del giudizio maldestro».

<sup>98</sup> In particolare, il riferimento è alla già citata legge n. 287 del 1951. Si vedano inoltre il d.p.r. 30 agosto 1951, n. 757 (sulle sedi di Corte di assise), la legge 24 novembre 1951, n. 1324, e la legge 5 maggio 1952, n. 405 (sul riordino dei giudizi di assise).

<sup>99</sup> L'art. 5 della legge n. 287 del 1951 infatti recita che «[m]agistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti».

<sup>100</sup> R. ORLANDI, *La riforma*, cit., pp. 237-238, in cui l'Autore spiega che, con tutta probabilità, «le ragioni vere erano altre e risiedevano [...] nel timore di veder attecchire la giuria in una cultura politico-costituzionale [...] tutto sommato ancora legata all'idea di una sovranità statale invadente e onnicomprensiva, che ingloba in sé l'attività del giudicare perché non si fida del giudizio dei pari». Cfr. anche S. RICCIO, voce *Corte d'Assise*, cit., p. 917, per il quale il collegio misto rappresenta una inevitabile derivazione della fusione di due principi, ossia, da un lato, l'art. 102 comma 3 Cost., e dall'altro, l'art. 111 Cost.: serviva «non un collegio di giudici togati, perché



Detto di questa importante conferma, le modifiche alla disciplina degli anni '30 possono essere riassunte in questi termini. In primo luogo, viene modificata la composizione dell'organo giudicante: a un consigliere di Corte di appello – che assume la funzione di presidente – si aggiungono un magistrato di carriera e sei giudici popolari<sup>101</sup>. Il rapporto è pertanto di due a sei: due membri togati e sei laici. Altre disposizioni vengono poi dettate sulle nomine dei giudici e sui requisiti per il reclutamento dei componenti popolari, che possono provenire da tutte le classi sociali. Per accedere alla Corte, il cittadino: 1) deve godere dei diritti civili e politici, 2) deve presentare buona condotta morale, 3) deve avere un'età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni, 4) deve possedere un titolo di studio finale di scuola media di primo grado<sup>102</sup>. Rimaneva qualche incertezza sulla partecipazione delle donne: nel 1953 la Corte di cassazione era ancora dell'opinione che «il silenzio della legge del 1951 sul requisito del sesso [volesse] significare non la inclusione ma l'esclusione delle donne dagli albi dei giudici popolari»<sup>103</sup>. Si dovrà aspettare una legge del 1956 per scorgere un'impronta femminile nelle decisioni della Corte di assise<sup>104</sup>; benché pure in questa occasione il legislatore si fosse affrettato a precisare che, dei sei giudici popolari, *almeno* tre dovevano essere uomini<sup>105</sup>.

Quanto alla competenza, la legge del 1951 modificò l'art. 29 c.p.p. 1930, privando temporaneamente la materia *de qua* di un criterio attributivo di natura quantitativa (incardinato, cioè, sull'entità della pena edittale). Alla Corte di assise venne devoluta la cognizione di alcuni

---

non vi sarebbe la partecipazione diretta del popolo; non un collegio di giudici popolari, perché non si tratterebbe di *partecipazione*, e, cioè di *collaborazione*, ma di amministrazione completa, sia pure in rapporto a determinati reati; non una giuria, che decide sul fatto, ed un presidente, che risolve le questioni di diritto, perché non si avrebbe una decisione unitaria motivata e cioè logicamente coordinata da un collegio unico in fatto ed in diritto».

<sup>101</sup> Art. 3 legge n. 287 del 1951. Si vedano inoltre l'art. 1 del d.l. 14 febbraio 1978, n. 31, e l'art. 1 del d.l. 25 settembre 1987, n. 394, che, pur precisando la composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello (*infra*, in questo paragrafo), confermano la presenza di sei giudici popolari. A seguito del provvedimento del 1987, in particolare, la Corte di assise di primo grado si compone: a) «di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello»; b) «di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale»; c) «di sei giudici popolari». Per sopperire a eventuali assenze o impedimenti, si prevede infine la possibilità di nominare giudici «aggiunti», affinché assistano al dibattimento: cfr., l'art. 26 legge n. 287 del 1951 (così come modificato dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449) e l'art. 10 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (sul punto, A. CALIGARIS, *Quando l'immediatezza soccombe all'efficienza: un discutibile (ma annunciato) sviluppo giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice*, in *Cass. pen.*, 2020, f. 3, p. 1069 s.; P. RENON, *Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento*, Giappichelli, 2008, p. 214 s.).

<sup>102</sup> Così, l'art. 9 della legge n. 287 del 1951. Quanto alla formazione delle liste, si veda l'art. 13 e seguenti della legge n. 287 del 1951. All'art. 11 comma 1 della stessa legge inoltre è previsto che «[l]'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive».

<sup>103</sup> Cass., 17 gennaio 1953, n. 127. Sul punto, F.P. BONIFACIO, *La donna nel collegio di assise*, in AA.VV. *Problemi della Corte d'assise*, Giuffrè, 1964, p. 175.

<sup>104</sup> Anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recante disposizioni sulla «Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni», comunque, l'insofferenza degli stessi magistrati verso la “collega” laica traspariva nitidamente dalle relazioni sul funzionamento delle Corti di assise redatte dai presidenti: si veda, A. BOCCHI, *La partecipazione popolare in assise nelle relazioni dei presidenti delle corti*, in E. AMODIO (a cura di), *I giudici*, cit., p. 124 ss.

<sup>105</sup> L'art. 1 della legge n. 1441 del 1956 infatti modificava l'art. 26 sulla formazione del collegio stabilendo che «[q]ualora [...] fra i primi sei giudici popolari estratti siano compresi meno di tre uomini, il presidente forma il Collegio chiamando a prestare servizio i primi tre uomini e le prime tre donne tenendo conto dell'ordine in cui uomini e donne sono rispettivamente iscritti nell'elenco degli estratti». La previsione, dopo aver ricevuto il *placet* della Corte costituzionale (Corte cost., 3 ottobre 1958, n. 56), finalmente scomparve con l'art. 4 del d.l. n. 74 del 1978.

reati chirurgicamente selezionati dal legislatore, ma l'elenco si presentava sensibilmente ridotto rispetto alle legislazioni precedenti<sup>106</sup>. Questa tendenza erosiva nei confronti dell'ambito operativo riservato alla giustizia di assise, invero, non cessò neppure a seguito dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale del 1988<sup>107</sup>; anche se alle fattispecie singolarmente individuate nell'art. 5 c.p.p. 1988 torna ad affiancarsi un criterio di tipo quantitativo per la determinazione della competenza: alla Corte di assise è conferito il giudizio sui «delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni»<sup>108</sup>. La sfera di competenza assegnata all'organo di assise è poi destinata a ridursi ulteriormente per effetto della possibilità, attribuita all'imputato, di richiedere il giudizio abbreviato: un'opzione che permette alla parte privata di evadere dal giudizio di primo grado a composizione popolare, in funzione di un accertamento riservato a un giudice (monocratico) di carriera<sup>109</sup>.

In aggiunta a questi correttivi, la novella del 1951 introduce un'importante novità, prevedendo l'impugnabilità nel merito delle decisioni emanate in Corte di assise, che in precedenza erano unicamente ricorribili per cassazione<sup>110</sup>. Viene così istituita la Corte di assise

---

<sup>106</sup> L'art. 37 della legge n. 287 del 1951 così stabiliva: «appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, previsti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale. Appartiene altresì alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti previsti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone».

<sup>107</sup> Cfr. inoltre il d.p.r. n. 449 del 1988, recante l'approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, che ha dedicato alla materia *de qua* l'art. 33 e seguenti: si veda in particolare l'istituzione delle sessioni annuali (quattro sessioni della durata di tre mesi) e la modifica al sistema di formazione dei ruoli. Per evitare una paralisi della giustizia di assise, messa a dura prova dallo sviluppo dei c.d. maxi-processi nei confronti di imputati appartenenti ad organizzazioni terroristiche o mafiose, il legislatore aveva inoltre approvato, pochi anni prima, la legge 21 febbraio 1984, n. 14, volta a consentire l'istituzione di più sezioni di Corte d'assise nel medesimo circolo (e più sezioni delle Corti d'assise d'appello nel medesimo distretto): sul punto, si rinvia a A. AVANZINI, voce *Corte*, cit., p. 186, per il quale la «riforma [ha consentito] di adeguare le strutture ai carichi processuali, così da poter fronteggiare anche i processi di lunga durata senza provocare paralisi nel funzionamento della corte».

<sup>108</sup> Così l'art. 5 comma 1 lett. a c.p.p. Anche a seguito del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10 (convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2010, n. 52), permangono alcune eccezioni: sono «esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti» dal testo unico stupefacenti. Le altre fattispecie che determinano l'instaurazione di un giudizio in assise sono sempre indicate dall'art. 5 c.p.p., la cui formulazione è transitata attraverso alcune modifiche da parte del legislatore.

<sup>109</sup> Sul punto, tuttavia, si veda anche *infra*, § 7. Per la dubbia compatibilità di tale previsione con l'art. 25 comma 1 Cost., cfr. S. LORUSSO, *Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991*, in *Cass. pen.*, 1992, f. 3, p. 533 ss.; G. LOZZI, *Indagini preliminari, incidenti probatori, udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, f. 4, p. 1298 s. Di diverso avviso la giurisprudenza: cfr. Cass., 21 maggio 2008, n. 31456, in *C.e.d.*, n. 240762, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. (in relazione agli artt. 1, 3, 24, 25, 101, 102, 111 Cost.), nella parte in cui prevede che il giudizio abbreviato si svolga davanti al giudice dell'udienza preliminare anche per i reati di competenza della Corte di assise.

<sup>110</sup> Oltre a stabilire che «per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge» (art. 39 legge n. 287 del 1951), il legislatore parifica le modalità di impugnazione della decisione emanata in primo grado a quelle ordinarie: «le sentenze e gli altri provvedimenti [...] sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale» (art. 45 legge n. 287 del 1951). Sul punto, M.

d'appello<sup>111</sup>, composta originariamente da un consigliere della Corte di cassazione, con funzioni di presidente, da un consigliere di Corte di appello e da sei giudici popolari<sup>112</sup>. Va osservato che, oltre ai requisiti stabiliti per l'ufficio di giudice popolare in primo grado, i soggetti chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale in sede di appello devono possedere un più elevato titolo finale di studi (quello di scuola media di secondo grado)<sup>113</sup>. Si conferma quindi l'adesione a quell'orientamento che già alla fine dell'epoca liberale tendeva ad assegnare il ruolo di giudice popolare in ragione di una presunta attitudine del singolo a esercitare la funzione giurisdizionale, di cui sarebbe espressione, secondo il legislatore, il titolo di studi.

### 7. Conclusioni.

Al termine di questo lavoro non rimane che ragionare brevemente sulle cause che hanno contribuito alla progressiva marginalizzazione dell'elemento popolare nella sfera della giurisdizione. Tale riflessione, pur traendo spunto dalle vicende normative che hanno caratterizzato la storia della procedura penale in materia, deve obbligatoriamente muoversi in senso trasversale; solo così sarà possibile cogliere i fattori che hanno portato l'ordinamento italiano a preferire una giustizia penale amministrata dai "sapienti"<sup>114</sup>, senza un incisivo contributo popolare.

L'evoluzione normativa ci consegna alcuni indicatori inequivocabili: la marcata diffidenza delle Istituzioni verso la partecipazione dei cittadini nel processo penale è gradualmente aumentata nelle varie epoche. Lo testimoniano la progressiva riduzione del numero dei componenti laici dell'assise (da dodici a dieci a cinque tra il 1865, il 1913 e il 1931, con un piccolissimo aggiustamento "a salire" nell'odierna disciplina); l'erosione della competenza assegnata alla Corte di assise; il passaggio, infine, dal modello "con giuria" al collegio unico: una scelta che ha evidentemente sapore politico, e che – per quanto giustificabile anche in ragione dell'esigenza sempre più avvertita di motivare le decisioni penali – tradisce la volontà del sistema di assoggettare le determinazioni dei giudici popolari all'influenza esercitata dai membri togati<sup>115</sup>.

---

PISANI, *La Corte d'assise e il giudizio d'appello*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, f. 1, p. 19 ss., che, favorevole all'abolizione della Corte di assise (almeno) in secondo grado, rileva – tra le altre cose – che il giudizio in sede di assise d'appello è caratterizzato dalla circostanza che «i giudici, togati e popolari, sono chiamati non tanto a giudicare dei fatti, ma piuttosto, ed entro ambiti tendenzialmente circoscritti, a giudicare dei giudizi»: «[e] per giudicare – compito assai più arduo – dei giudizi, i giudici popolari hanno certamente attitudini e capacità non certo superiori a quelle, del resto non particolarmente cospicue, di cui possono disporre per giudicare dei fatti».

<sup>111</sup> «In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise» (art. 2 della legge n. 287 del 1951).

<sup>112</sup> Anche la composizione della Corte di assise di appello – così come quella dettata per il giudice di primo grado (*supra*, nota 101) – venne modificata dal d.l. n. 394 del 1987, che all'art. 2 richiede la partecipazione di: 1) un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di appello – oppure, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione –, 2) di un magistrato della Corte di appello, e 3) di sei giudici popolari.

<sup>113</sup> Art. 10 legge n. 287 del 1951.

<sup>114</sup> Si veda F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 515, che richiama a sua volta la distinzione tra giudice "saggio" e giudice "sapiente" illustrata da L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1990, p. 587 s.

<sup>115</sup> Peralto, non contrasta con la tesi della progressiva svalutazione della Corte di assise neppure l'istituzione, in epoca relativamente recente, della Corte di assise di appello: l'introduzione dell'appello, infatti, rispondeva

Quali le ragioni di questo disamoramento? La spiegazione principale – e quella di regola addotta dai detrattori dell’istituto della giuria – fa leva sullo stereotipo dell’incapacità tecnica del membro laico del collegio. Al giudice popolare armato solo di buon senso, digiuno di nozioni giuridiche, emotivamente vulnerabile, pericolosamente esposto a meccanismi di immedesimazione nella posizione dell’imputato, continua a contrapporsi il modello virtuoso del giudice di carriera in grado di mantenersi asetticamente nella sfera del razionale, forte della sua specifica preparazione tecnica<sup>116</sup>.

È un’impostazione che presta il fianco a obiezioni di metodo e di merito. Sul primo versante, come è stato opportunamente rilevato, il rischio è di cadere nella «logica dei manichini»: a prescindere da un’indagine empirica, «si isolano certi caratteri definiti tipici dei soggetti estranei alla magistratura dando per scontata la rappresentatività del modello rispetto alla media della popolazione»<sup>117</sup>. Nel merito, non si può non rilevare come il tasso di scolarizzazione della popolazione sia con il tempo significativamente aumentato, così come il livello di diffusione delle informazioni: due circostanze che contribuiscono a rendere obsoleta la figura del giudice laico ingenuo e sprovveduto che si tende frequentemente a dipingere. Inoltre, è innegabile che ai giudici laici manchi sia la preparazione necessaria per risolvere le questioni giuridiche, sia la specifica esperienza nei giudizi di fatto – il “mestiere” – che il togato acquisisce nel corso degli anni. Ma sempre più spesso la decisione penale richiede competenze tecnico-scientifiche che potrebbero risultare assai più familiari a un giudice popolare (medico, biologo, ingegnere) che a un giudice di professione<sup>118</sup>: e quanto all’immagine del giurato emotivamente incline a fare proprie le ragioni del soggetto che si trova a giudicare, è il caso di notare come nell’opinione pubblica si registrino, semmai, forme sempre più diffuse di immedesimazione con la vittima e i suoi familiari.

Il graduale ridimensionamento del ruolo riconosciuto alla Corte di assise non sembra dunque ascrivibile alla sola perdurante convinzione che i laici siano inidonei a esercitare poteri decisionali, quanto piuttosto alla crisi della funzione assegnata all’organo a composizione popolare. Nel nostro momento storico, la giustizia di assise ha certamente perso il suo fondamento originario e non risponde più all’esigenza di contenere le influenze dell’autorità statale sull’esercizio dei poteri giurisdizionali. Orfana del suo primitivo mandato, ad essa sono

---

all’esigenza di parificare il controllo realizzato nei giudizi di assise a quello previsto in ordine ai reati di competenza di altri giudici (si veda la ricostruzione di M. PISANI, *La Corte d’assise*, cit., p. 21).

<sup>116</sup> Ricostruisce in questi termini le posizioni dei detrattori della Corte di assise, E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 7. Per una posizione fermamente critica sulla partecipazione dei laici nei giudizi, J. NIEVA-FENOLL, *Ideologia e giustizia laica*, cit., p. 529 ss.

<sup>117</sup> Criticamente, E. AMODIO, *Giustizia*, cit., p. 8.

<sup>118</sup> Con ciò non si intende alludere a una sorta di trasformazione del giudice popolare in giudice esperto, né, tanto meno, auspicare un possibile utilizzo della sua scienza privata in funzione surrogatoria del ricorso al consulente, ma soltanto osservare che l’inclusione del componente laico nel collegio potrebbe talvolta contribuire a colmare i fisiologici *deficit* di comunicazione che caratterizzano il dialogo tra giudice e perito. Come è stato autorevolmente osservato, è su questo piano che rischia di innescarsi il corto circuito tra diritto e scienza nel processo: difficilmente «il giudice è in grado di intendere in modo non superficiale ciò che l’esperto gli dice», così come lo scienziato fatica a «intendere il linguaggio del giurista, e quello del giudice in particolare» (M. TARUFFO, *Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali*, in A.A.V.V., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Giuffrè, 2005, p. 22). Nel «dibattito kafkiano tra giuristi e scienziati» – l’espressione è ancora di Taruffo –, l’esponente laico potrebbe svolgere un prezioso compito di mediazione semiotica, sebbene legato a circostanze del tutto casuali (la presenza nel collegio di un giudice popolare in possesso delle specifiche competenze tecnico-scientifiche rilevanti nel caso di specie).

state in seguito attribuite, come abbiamo visto, altre funzioni evidentemente percepite come non irrinunciabili: educare le masse alla responsabilità del giudizio; sfruttare la peculiare sensibilità dei giudici laici in ordine a determinate tipologie di reato; ottenere valutazioni il più possibile consone all'opinione sociale; consentire ai cittadini di contribuire all'elaborazione degli indirizzi di politica criminale.

Sotto quest'ultimo profilo, assume un innegabile rilievo il «ruolo “politico”» rivestito fin dagli ultimi decenni del secolo scorso dalla magistratura togata<sup>119</sup>. Come è stato sottilmente rilevato, il progressivo declino del principio di soggezione del giudice alla legge ha consentito ai magistrati di carriera di sostituirsi ai giurati nel ruolo di interpreti delle aspettative della collettività: lo spazio sempre più ampio concesso alla creatività giurisprudenziale ha «fornito ai giudici togati l'occasione di assorbire la funzione dei giudici laici», riequilibrando gli effetti della marginalizzazione dell'elemento popolare nell'amministrazione della giustizia penale<sup>120</sup>.

Quel che è certo è che la giustizia penale entra sempre più prepotentemente nelle case dei cittadini comuni; e oggi l'opinione pubblica sembra vivere con rinnovata insofferenza la sua estromissione dalle dinamiche di accertamento delle responsabilità penali. La fiducia nei verdetti giudiziari viene minata dalla «pretesa dei *talk-show* televisivi di candidarsi a spazio rituale alternativo di accertamento dei fatti criminosi e di purificazione collettiva dal delitto»<sup>121</sup>: autentici processi “paralleli” in cui lo spettatore viene invitato ad esprimere il suo personale giudizio sulla responsabilità degli imputati, sostituendosi al giudice. Per non parlare delle polemiche sempre più accese che accompagnano talune decisioni giudiziarie (anche d'assise), platealmente contestate proprio in quanto ritenute espressione di una giustizia penale estranea al sentire della gente comune<sup>122</sup>; o della volontà degli elettori di incidere – con lo strumento della consultazione *online* – in decisioni politiche direttamente connesse all'esercizio della giurisdizione penale (come l'autorizzazione a procedere nei confronti di un ministro)<sup>123</sup>.

Difficile cogliere, in questi segnali, una precisa linea di tendenza: ma anche sul fronte legislativo qualcosa sembra muoversi. Precludendo ai potenziali ergastolani la via del giudizio abbreviato, la legge 12 aprile 2019, n. 33<sup>124</sup>, ha riportato nelle aule della Corte di assise i delitti

---

<sup>119</sup> L'ipotesi è di R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 240.

<sup>120</sup> Così R. ORLANDI, *La riforma*, cit., p. 240 e nota 40, in cui l'Autore precisa che, così come «l'attenuarsi della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia (persino nella forma esangue dello scabinato) [ha] favorito la crescita del diritto giurisprudenziale», «[r]eciprocamente, è lecito supporre che la crescita del diritto giurisprudenziale abbia contribuito alla marginalizzazione e al tramonto dei giudici laici». Parla di «mediazione giurisprudenziale tra legge e società civile», F. CAPRIOLI, *La disciplina*, cit., p. 529.

<sup>121</sup> F. CAPRIOLI, *Scientific evidence e logica dei probabili nel processo per il “delitto di Cogne”*, in *Cass. pen.*, 2009, f. 5, p. 1867.

<sup>122</sup> Basti pensare alle reazioni suscitate dalla sentenza – giudicata troppo mite – pronunciata il 14 novembre 2018 nel c.d. “caso Castaldo”, a carico di un reo confesso del delitto di omicidio volontario per aver strangolato la ex compagna; sentenza poi annullata, limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dalla Corte di cassazione (Cass., 8 novembre 2019, n. 2962).

<sup>123</sup> Il riferimento è al “caso Diciotti” e all'utilizzo della piattaforma Rousseau per decidere come avrebbero dovuto comportarsi i parlamentari del Movimento Cinque Stelle nella votazione sull'autorizzazione a procedere a carico del Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

<sup>124</sup> Molti i contributi pubblicati a seguito della legge 12 aprile 2019, n. 33, tra i quali, da ultimo, C. MARINELLI, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: la legge 33/2019 tra aporie esegetiche e ricadute sistemiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, f. 1, p. 37 ss. Il tema a cui è dedicato questo lavoro ovviamente impedisce una trattazione più approfondita della novella, ma un dato merita di essere segnalato. In alcune ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale si è sostenuto che sarebbe incompatibile con la Carta costituzionale precludere l'accesso al rito

che suscitano maggiore allarme sociale<sup>125</sup>, destinati, fino a poco tempo fa, ad essere prevalentemente giudicati in camera di consiglio da un magistrato di carriera<sup>126</sup>. Non era certamente questo l'obiettivo primario della novella: si è voluto impedire agli autori dei reati più gravi di beneficiare dello sconto di pena connesso alla scelta del rito. Ma non è escluso che la mano dei riformatori sia stata guidata, più o meno consapevolmente, anche dalla volontà di restituire alla giustizia popolare una piccola parte della sua perduta dignità.

---

abbreviato nel caso in cui si proceda per delitti puniti con l'ergastolo (Corte Ass. Napoli, 5 febbraio 2020; G.i.p. La Spezia, 6 novembre 2019, reperibile in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), del 7 febbraio 2020, con il commento di G. SPANGHER, *L'ergastolo e l'accesso al rito abbreviato*; in altre occasioni la questione è stata liquidata dagli stessi giudici di merito: Corte Ass. Santa Maria Capua Vetere, 10 giugno 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), del 24 luglio 2020, con nota di A. FRANCESCHINI, *Giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali*; G.i.p. Alessandria, 28 maggio 2020, reperibile in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), del 25 giugno 2020, con nota di E. CRIPPA, *Pena perpetua e giudizio abbreviato: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale*). Nell'ordinanza napoletana si prospetta, tra le altre, anche la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., perché, «[n]on potendo accedere al rito abbreviato, l'imputato è privato, altresì, della possibilità di accedere ad un rito camerale, e deve, quindi, necessariamente affrontare il dibattimento in pubblica udienza». L'udienza pubblica sarebbe un modello procedimentale a «connotazione oggettivamente afflittiva, che, secondo i principi del diritto di difesa e del giusto processo, l'imputato dovrebbe avere la possibilità di evitare»; la pubblicità dell'udienza andrebbe intesa come una garanzia interamente soggettiva, rinunciabile, in quanto tale, dal soggetto interessato. Difficile sottoscrivere queste conclusioni (sul punto, E. VALENTINI, *Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di un'importante decisione della Corte costituzionale*, in corso di pubblicazione): se l'udienza pubblica è chiaramente un presidio per l'interessato, limitabile solo in presenza di talune situazioni (in ordine al fondamento e alla funzione del principio di pubblicità, tra molti, E. VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, in *L'ind. pen.*, 2005, f. 2, p. 589 ss.; G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Giuffrè, 1994, p. 519 ss.; G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Giuffrè, 1989, p. 10 ss.; G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, 1984, p. 136 ss.; in ottica europea, P. BRONZO, *Pubblicità delle udienze e dialogo tra Corti: la pubblicità "su richiesta"*, in *Cass. pen.*, 2016, f. 4, p. 1762 ss.), della sussistenza di un corrispondente diritto alla non-pubblicità dell'udienza è quantomeno lecito dubitare. Chiaramente, spetterà alla Corte definire il problema: ma vale la pena osservare che anche la c.d. pubblicità esterna è, in una certa misura, espressione della partecipazione del popolo alla giustizia, perché essa garantisce alla collettività la conoscenza di quanto avviene nel processo e di come la giustizia viene amministrata in suo nome.

<sup>125</sup> Per quanto, impedendo l'accesso al rito abbreviato a tutti i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, è evidente che il legislatore abbia accomunato fattispecie tra loro molto differenti: tra gli altri, i delitti di cui agli artt. 242, 247, 258, 261, 265, 276, 285, 286, 287, 295, 422, 438, 439, 575 aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577, 605 comma 4, 630 comma 3 c.p.

<sup>126</sup> Nel parere del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di legge A.C. 392/C, abbinata alla proposta di legge A.C. 460/C, avente ad oggetto l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (delibera 6 febbraio 2019), sono riportati i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia relativi al rapporto tra i procedimenti concernenti reati puniti con la pena dell'ergastolo definiti con rito ordinario e quelli definiti con rito abbreviato: nel 2017, il 79% dei delitti puniti con l'ergastolo non è stato giudicato, in primo grado, in corte d'assise.